Codice A1012A

D.D. 13 maggio 2020, n. 168

"RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 168

DEL 13/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: "RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della "RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione RADICI", con sede in Grinzane Cavour (CN) presso il Castello, in Via Castello n. 5, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue le seguenti finalità:

- 1) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio;
- 2) realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche e tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero, il tutto meglio specificato nell'art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

I Fondatori, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001 modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell'11.09.2017, hanno conferito a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione la complessiva somma di €. 39.000,00 (tentanovemila virgola zero zero);

l'atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 12/02/2020 Rep. n. 8163 a rogito Dott.ssa Lucia Cotto, Notaio in Alba, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Cuneo il 15/02/2020 al n. 3325 serie 1T;

rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuidiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello.

Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

ALLEGATO B) REP. 8163 RACC. 6677
STATUTO MARKAREMENTALISM STATUTO
RADICI
Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato
Articolo 1 - Denominazione, costituzione, sede, soci, durata
1.1 - E' costituita ai sensi del Codice Civile una Fondazione denominata
"RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato"
siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour presso il
Castello, in Via Castello numero civico 5.
1.2 - Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti che partecipano
alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.
Potranno essere Soci Fondatori i seguenti soggetti:
a) gli Enti Pubblici, territoriali e non territoriali,
b) gli Enti economici (quali EGEA e Istituti di credito di diritto pubblico) e
non economici (quali Camere di Commercio e Università), gli organismi di
diritto pubblico, ====================================
c) gli Enti Privati (tra cui le associazioni di categoria),
d) i Consorzi vitivinicoli e agroalimentari, le Associazioni Culturali purché
senza fini di lucro,
e) le persone fisiche che possano concorrere alla realizzazione degli scopi
della Fondazione.
Potranno altresì essere ammessi, dal Collegio dei Fondatori, con le
maggioranze di cui al successivo art.8.2 lettera c), con la qualifica di Soci
Fondatori tre soggetti rientranti in una delle categorie di cui alle precedenti
lettere a), b) c) d) ed e), che aderiscano alla Fondazione entro due anni
dalla sua costituzione, essi dovranno versare un contributo che verrà
determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore alla
quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.
Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che condividendo le
finalità istituzionali della Fondazione chiedano di aderirvi dopo la sua costituzione.
Potranno essere ammessi con la qualifica di Soci Partecipanti, e con le
maggioranze di cui al successivo art.8.2 lettera c), soggetti rientranti nelle
categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e); essi dovranno
versare un contributo che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in misura non superiore alla quota di adesione versata dai
fondatori in sede di atto costitutivo.
1.3 - Sono Soci Sostenitori, pubblici o privati, tutti coloro che ne faranno
richiesta dopo la costituzione della Fondazione, versando un contributo
minimo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura non
superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto
costitutivo.
I soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
1.4 - Possono essere soci onorari i soggetti che verranno chiamati a far
parte della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione
I soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo alla Fondazione né
hanno diritto di voto.
1.5 - L'ammissione alla Fondazione quale socio fondatore o partecipante si
richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:
a) se ente, la ragione sociale o la denominazione sociale, luogo e data d





costituzione, sede legale ed eventuale domicilio; se persone fisiche, i dati anagrafici completi; b) tipo di attività esercitata, c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi della Fondazione. Il Regolamento Interno di funzionamento di cui all'art. 8.2 lettera j) potrà individuare ulteriori elementi necessari al perfezionamento dell'adesione. 1.6 - Sulla domanda di adesione alla Fondazione decide, in modo inappellabile, il Collegio dei Fondatori per quanto riguarda i Soci Fondatori e i soci Partecipanti; l'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione. La qualità di Fondatore e Partecipante ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di esclusione su decisione del Collegio dei Fondatori presa a maggioranza dei due terzi dei componenti, o di recesso; i Fondatori e i Partecipanti avranno facoltà di recedere con invio di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura di ciascun esercizio e il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. 1.7 - La Fondazione potrà definire forme di partenariato e/o sponsorizzazione anche non continuativi con soggetti pubblici e/o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, possano sosteneme, in denaro e/o in natura, le attività. 1.8 - La Fondazione avrá durata a tempo indeterminato Articolo 2 - Finalità 2.1 - La Fondazione, che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le seguenti finalità, secondo le linee guida e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori. a) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio; realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche e tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero; c) raccolta e catalogazione di materiale storico e contemporaneo con il fine di mettere a disposizione di soggetti ed istituzioni pubbliche e private una memoria che diventi conoscenza e strada da perseguire per il futuro del 2.2 - Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi: a) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; b) l'organizzazione, la promozione, la realizzazione, il coordinamento e il patrocinio di progetti, di iniziative, di attività ed eventi culturali, di tutela dell'ambiente e del paesaggio o di diffusione delle tradizioni enoiche ed enogastronomiche; c) l'organizzazione di itinerari culturali, paesaggistici ed enoici individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli Enti e organi competenti per il turismo; d) la promozione della formazione professionale mediante specifici



interventi formativi nell'ambito delle finalità perseguite, conformemente alla legislazione vigente in materia; e) il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione della Fondazione. 2.3 - Per la realizzazione di quanto sopra, la Fondazione può svolgere, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, comprese tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il raggiungimento dello scopo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto: a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti; b) avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che possano garantire esperienza e competenza nei settori di interesse, ivi compresi i soci Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari: c) assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; d) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie 2.4 - L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art.16 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17, 2.5 - La Fondazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte e può avere sedi operative unicamente sul suo territorio. Articolo 3 - Patrimonio 3.1 - Il Patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di Atto Costitutivo; b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; c) dai beni mobili ed immobili, dalle contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del d) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati ad incremento del patrimonio; e) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio. 3.2 - Il Patrimonio della Fondazione è pure incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute. 3.3 - Il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei





3.4 - Per l'utilizzo dei locali, la Fondazione stipulerà con i soggetti proprietari, o comunque aventi titolo, appositi contratti e/o convenzioni che individueranno puntualmente le porzioni dei locali e i beni funzionali all'esercizio delle attività per il perseguimento delle finalità della Fondazione e regoleranno ogni rapporto inerente e conseguente, compresa la ripartizione delle spese manutentive dei beni mobili e immobili. Articolo 4 - Organi ====================================
Articolo 5 - Presidente, Vice-Presidente e Presidente Onorario della
Fondazione.
5.1 - Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori. Può essere anche
soggetto esterno alla Fondazione. 5.2 - Il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede con diritto di voto le adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno.
5.3 - Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i
suoi membri.
5.4 - Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica quanto il
Consiglio di Amministrazione. ====================================
voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di
Articolo 6 - Collegio dei Fondatori 6.1 - Il Collegio dei Fondatori, è composto dai Soci Fondatori e dal Presidente eletto in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1, 5.2 e 5.5. = 6.2 - La carica di componente del Collegio dei Fondatori è a titolo gratuito. = Articolo 7 - Funzionamento del Collegio dei Fondatori ====================================

; ·

- 7.2 Le sedute del Collegio dei Fondatori si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte.
- 7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione (sia in prima sia in eventuale seconda convocazione) nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (lettera raccomandata, fax o e-mail), ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. Copia dell'avviso viene trasmesso al Presidente Onorario, se nominato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e al Direttore Generale della Fondazione (se nominato) che possono partecipare senza diritto di voto.
- 7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese:
- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede. ——
 7.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

- 8.1 Al Collegio dei Fondatori spetta una generale funzione di coordinamento dell'attività della Fondazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità.
- 8.2 Sono riservate alla competenza del Collegio dei Fondatori:
- a) la nomina e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e secondo quanto stabilito all'art. 5;
- b) La nomina e la revoca con la predetta maggioranza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10;
- c) l'accoglimento, ex art.1.2, di nuovi Soci con la qualifica di "Fondatori", con delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio, nonché l'accoglimento ex art.1.2 di Soci "Partecipanti", con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Collegio;
- d) la definizione degli obiettivi e le linee guida dell'attività della Fondazione nonché l'approvazione, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico, del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 17;
- e) l'approvazione del Documento programmatico annuale di cui all'art. 16 predisposto dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico;
- f) l'approvazione del Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo nonché del Bilancio Preventivo; per tale approvazione sarà sufficiente il voto favorevole





dei due terzi dei Soci Fondatori; g) la nomina del Collegio dei Revisori composto da tre Revisori dei Conti tra cui nominare il Presidente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.14, comma 1 e comma 2; h) la delibera su modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti; i) la delibera per lo scioglimento anticipato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti; i) l'approvazione del Regolamento Interno di funzionamento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento di quest'ultimo. Articolo 9 - Assemblea del Partecipanti 9.1 - L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Soci Partecipanti 9.2 - L'Assemblea dei Partecipanti: nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione fino a un massimo. di due, in conformità a quanto disposto dal successivo art.10.1 lett.c), - formula pareri consultivi, e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli al Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Partecipanti non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. == All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Collegio dei Fondatori, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Partecipanti all'atto dell'ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Soci Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione). La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Piemonte. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Partecipanti ed il Presidente. Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.









l) la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, da scegliersi al fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonciliattribuzione, sempre su proposta del Presidente, del compimento specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;	di di
m) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di a n) la determinazione degli eventuali contributi annui a carico di chi riveste qualifica di Socio, di importo non superiore alla quota di adesione versa dai fondatori in sede di atto costitutivo.	la ata
o) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Scientifico. 10.5 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. 10.6 - La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a tito	ed
gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'eserci: della carica.	zio
Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ====== 11.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in ca	so
di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente) almeno due vo all'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del Bilano Preventivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del Cor Consuntivo, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportur	cio
ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti	== era
raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre gio prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione pi avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso	uò di
almeno ventiquattro ore. ====================================	er
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipali possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affronta Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo cui si trova il Presidente.	di ati. in
11.4 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei su componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza di presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	loi lei
11.5 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, sominato e senza diritto di voto, il Direttore Generale.	==
12.1 - Il Direttore Generale, nell'ipotesi in cui venga nominato, è scelto di	lal
Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, la durata carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.	==
12.2 - Il Direttore Generale svolge la funzione di segreteria e dirige struttura operativa della Fondazione.	la
12.3 - Il Direttore Generale, in particolare:	==
a) coordina e dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, esercitando competenze delegategli dal Consiglio stesso;	==
 b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori del Consiglio di Amministrazione; 	==
c) partecipare alla redazione del Regolamento Interno di funzionamen	to

della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione, d) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se invitato e senza diritto di voto, provvedendo nel caso alla relativa verbalizzazione; == e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio dei Fondatori, provvedendo alla relativa verbalizzazione; f) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione: - del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art.16; - del Bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; g) sottopone al Collegio dei Fondatori per la relativa approvazione il documento programmatico annuale di cui all'art. 16: h) coordinandosi con il Comitato Scientifico, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17 da sottoporre al Collegio dei Fondatori; i) cura le relazioni tra gli Organi della Fondazione e quelle con i soggetti terzi volte a favorire iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo; === j) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione: k) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione. nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi. Articolo 13 - Comitato Scientifico 13.1 - Il Comitato Scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da non più di 14 membri, scelti tra una rosa di candidati secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico, artistico, museale ed enoico della Fondazione, indicati dai Soci Fondatori. 13.2 - I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori. 13.3 - Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La prima seduta del Comitato Scientifico è convocata e presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alte adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 13.4 - Alle riunioni del Comitato Scientifico possono assistere il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale 13.5 - Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito: a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando il Consiglio di Amministrazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art.16 e nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17. entrambi da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori; ======= b) ai criteri generali di gestione, di valorizzazione dei beni di cui all'art. 2 e di sviluppo delle collezioni. 13.6 - Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla


categoria individuata all'art.2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il





	Comitato Scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.
	13.7 - Il Comitato Scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione che ad
	essa fanno capo, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione e al
	Collegio dei Fondatori, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.
	14.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
	nominati, ex art.8.2 lett.g), dal Collegio dei Fondatori, che ne nomina altresi
	il Presidente.
	14.2 - Revisori devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili
	ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
	14.3 - I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e
	scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso
	di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto
	applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.
O. W.Confact	14.4 - Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e
-	2407 codice civile, al Collegio dei Revisori è affidato il controllo contabile di
-	cui all'art. 2409 bis codice civile.
Design and	14.5 - Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della
-	Fondazione e riferisce senza indugio al Presidente, ai soci Fondatori e Partecipanti le eventuali gravi irregolarità riscontrate.
-	Articolo 15 - Esercizio e bilanci
	15.1 - L'esercizio ha inizio il 1(primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno)
	dicembre di ogni anno.
-	15.2 - Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 (trenta) giugno di
*	ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore
-	Generale (se nominato), redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione
	sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità
-	nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
	15.3 - Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale
all represent	(se nominato), predispone
	a) entro il 30 (trenta) giugno l'eventuale aggiornamento del documento
1	programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17 in collaborazione con
į	l Comitato Scientifico, da portare all'approvazione del Collegio dei
1	Fondatori entro il 30 (trenta) settembre,
	o) entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il documento programmatico
1	annuale di cui all'art. 16 in collaborazione con il Comitato Scientifico, da
-	cortare all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre, === c) entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale
	e pluriennale.
1	15.4 - Il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale
(devono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'esame del
(Collegio dei Revisori dei conti con un anticipo di almeno quindici giorni
Ī	ispetto alla data fissata per l'approvazione in Collegio dei Fondatori, salvo
t	inunzia da parte del Collegio di detto termine. I Revisori esprimono, con
F	Relazione scritta destinata al Collegio dei Fondatori, il proprio parere in
(ordine all'approvazione dei Bilanci.

i.



Lews Cocto/otolo